



# COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

## PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n. 63 del 18/06/2016

OGGETTO:

---

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE NR. 56 DEL 08 GIUGNO 2016 PER LA DISCIPLINA DELL'AREA PEDONALE URBANA IN CENTRO STORICO NEL PERIODO DAL 23 AL 30 GIUGNO 2016**

---

### Il Sindaco

**Richiamate** le deliberazioni di G.C. nr. 347 del 17/06/1993 con la quale è stata istituita e delimitata l'area pedonale urbana nel Centro Storico di Città Sant' Angelo, e nr. 100 del 26/06/2015 ad oggetto "Riorganizzazione delle aree di sosta a pagamento e della mobilità nel centro storico cittadino".

**Viste** le precedenti Ordinanze Sindacali con le quali era stato regolamentato il transito e la sosta dei veicoli in genere in Centro Storico nell' Area Pedonale Urbana sopra citata, in particolare: l' Ordinanza Sindacale n° 69 del 29/06/2015 ad oggetto "Nuova disciplina dell' Area Pedonale Urbana e riordino della circolazione e sosta nelle principali vie, piazze e slarghi del centro storico cittadino", e l' Ordinanza Sindacale nr. 56 del 08.06.2016 ad oggetto "Disciplina temporanea dell' Area Pedonale Urbana in centro storico nel periodo dal 13 al 30 giugno 2016".

**Considerato** che con l' Ordinanza Sindacale nr. 56/2016 del 08 giugno 2016 era stata disposta una parziale anticipazione della disciplina stabilita con la precedente Ordinanza Sindacale n° 69/2015, per quanto attiene la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi (orario 00:00 – 24:00) e l'attivazione dell' Area Pedonale Urbana in orario pomeridiano (orario 18:00 – 19:45) nel periodo compreso tra il 13 ed il 30 giugno 2016.

**Rilevato che**, secondo quanto stabilito da quest'Amministrazione Comunale, dal prossimo giovedì 23 giugno e fino al 30 giugno 2016, l' Area Pedonale Urbana, dovrà essere istituita tutti i giorni sia in orario antimeridiano (dalle ore 10:00 alle ore 12:30) che in orario serale (dalle ore 18:00 alle ore 01:00), per cui si rende necessario modificare ed integrare la precedente Ordinanza Sindacale nr. 56/2016 sopra richiamata.

**ribadito che** le vie e piazze del centro storico cittadino interessate dall' Area Pedonale Urbana sono le seguenti:

1. C.so Vittorio Emanuele, nel tratto incluso tra Largo Cavour e l'intersezione con Vallone S. Egidio/Via Licinia;
2. Via del Teatro;
3. Via A. Diaz;
4. Piazza Garibaldi;

**ricordato che**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1°, n° 2), del vigente Codice della Strada l'Area Pedonale è la "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali."

**ricordato che** i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedito capacità motorie non possono sostare al di fuori degli spazi loro riservati quando costituiscono pericolo e/o intralcio alla circolazione o comunque in tutti i casi in cui l'ente proprietario della strada abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo, definendo anche gli spazi riservati a questa particolare categoria di veicoli (Cfr. Cass.

Ordinanza n° 258/14 del 09/01/2014);

**ferma restando** l'eventuale ulteriore disciplina della circolazione e della sosta nelle piazze, vie e slarghi del centro storico cittadino a carattere contingibile, urgente e/o comunque temporaneo, perché collegata al verificarsi di eventi particolari e/o manifestazioni civili e religiose, sagre ecc. comunque patrocinate dall'Amministrazione;

**ferme restando tutte le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie e piazze del centro storico cittadino, che rimangono in vigore se non in contrasto con la presente;**

**visti** gli artt. 5, comma 3; 6, comma 5°, lettera d) e 7 del vigente D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione);

**Sentito** il parere del Comandante della Polizia Locale;

**ordina**

**a parziale modifica dell'Ordinanza Sindacale nr. 56 del 08 giugno 2016, la seguente regolamentazione dall'Area pedonale Urbana nel periodo compreso tra il 23 ed il 30 giugno 2016:**

1. **per il periodo dal 23/06/2016 al 30/06/2016, l'Area Pedonale Urbana** nelle vie e piazze del centro storico cittadino **sarà attivata con il seguente orario:**
  - a. **tutti i giorni**  
**orario antimeridiano - dalle ore 10:00 alle ore 12:30**  
**orario serale/ notturno – dalle ore 18:00 alle ore 01:00**
2. **all'interno dell'Area Pedonale Urbana**, con la sola eccezione di Piazza Garibaldi, in cui la circolazione e sosta sono disciplinate dal punto 7 di cui alla richiamata Ordinanza Sindacale nr. 56/2016, **potranno circolare solo i veicoli indicati dall'articolo 3, comma 1°, n° 2 del codice della strada, ovvero:**
  - a. **i veicoli in servizio di emergenza;**
  - b. **i velocipedi;**
  - c. **i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedito capacità motorie che espongano in modo ben visibile la speciale autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada (D.P.R. 495/1992);**
  - d. **i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;**
3. in tutte le vie, piazze e slarghi inclusi nel perimetro dell'Area Pedonale Urbana sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli, eccezion fatta per i veicoli di cui al precedente punto 2, lettere dalla a. alla d.;
4. eventuali speciali autorizzazioni alla circolazione all' interno delle aree A.P.U. per altri veicoli oltre quelli indicati nel precedente punto 2, rilasciate tenendo conto delle particolari caratteristiche delle vie, piazze e slarghi incluse nell' Area Pedonale Urbana, dovranno preventivamente essere richieste al Comando della Polizia Locale, che potrà concederle previa valutazione delle effettive condizioni di contingibilità ed urgenza del richiedente. La circolazione eventualmente concessa in deroga con tale autorizzazione, dovrà avvenire nel massimo rispetto della sicurezza dei pedoni presenti all' interno dell' A.P.U. e sotto il controllo del personale della Polizia Locale. A tal fine si rammenta che le principali vie e piazze incluse nell' A.P.U. sono presidiate anche con un sistema di video sorveglianza urbana regolarmente approvato in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e le immagini ed i filmati potranno essere utilizzati come prova delle violazioni commesse (art. 3 del vigente regolamento comunale sulla videosorveglianza, approvato con deliberazione C. C. n° 47 del 29/11/2013). Le autorizzazioni in deroga eventualmente concesse, da esporre visibilmente sul parabrezza del veicolo e/o da esibire a richiesta da parte di uno degli organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del vigente Codice della Strada, sono riferite esclusivamente ai veicoli in esse indicate; sono valide esclusivamente per il tempo in esse indicato; hanno sempre carattere di contingibilità ed urgenza; sono personali e non cedibili a terzi. Esse sono sempre rilasciate fatte salve le responsabilità dell' Amministrazione Comunale e dell' autorità che le rilascia, che sono manlevate da qualsiasi forma di responsabilità derivante da condotte dolose o colpose nella guida del veicolo eventualmente autorizzato;

6. 5. processioni, cortei funebri, manifestazioni con corteo e simili che dovessero svolgersi nelle ore e nei giorni in cui vige l'area pedonale urbana, dovranno essere preventivamente comunicate e – se necessita in base alla normativa vigente – autorizzate, conformemente anche alle vigenti norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R. D. 18 giugno 1931 n° 773 e s. m. e i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n° 635 e s. m. e i.) e dovranno svolgersi sotto il controllo del personale della Polizia Locale **l'Area Pedonale Urbana ed i relativi divieti di transito, circolazione, sosta e fermata sono istituiti ferme restando le favorevoli condizioni meteo.** Non appena dovessero riscontrarsi condizioni meteorologiche avverse a causa di pioggia e/o neve gli agenti di Polizia Locale in servizio, verificata preventivamente la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza per i pedoni eventualmente ancora circolanti, provvederanno all' immediata e definitiva rimozione della segnaletica indicante l' area pedonale, fermi restando tutti i divieti e le regolamentazioni della sosta operanti nelle vie e piazze del centro storico;

### **Dispone**

1. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
  - Ù alla Prefettura di Pescara;
  - V' al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo;
  - V' al Comando Polizia Locale di Città Sant' Angelo;
  - V' al Signor Presidente dell' ACAA - Associazione Commercianti Artigiani Angolani – affinché ne dia la massima diffusione;
2. che tutti i divieti e le limitazioni di cui sopra siano resi operativi e chiaramente percepibili mediante l'apposizione dell' idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
3. che gli organi incaricati del servizio di polizia stradale di cui all' art. 12 del D. Lgs. 285/85 e successive modifiche ed integrazioni, accertino il rispetto della presente ordinanza.

### **Informa**

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Municipale - Capo Settore 6° - e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dal Municipio, 18 giugno 2016

**Il Sindaco**  
**Gabriele Florindi**

---

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.